



Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)

I Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora Commissario Straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della Legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Dello stesso fa parte una relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.



CITTÀ DI AVIGLIANA

Provincia di Torino



La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza”(d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza”(d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Si può ritenere che l’organo deputato ad approvare i documenti per gli enti locali sia il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della Legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per expressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della Legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della Legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.



(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della Legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della Legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.



4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della Legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie dirette

La Città di Avigliana partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1 Società Metropolitana Acque Torino Spa - SMAT con una quota di partecipazione del 0,00019%;
- 2 Acsel Spa con una quota del 14,02%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza si precisa che la Città di Avigliana, oltre a far parte della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, in liquidazione e che sarà sostituita dalla Unione Montana Valle Susa, partecipa al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa” CON.I.S.A. di Susa con una quota del 13,28%, al C.A.D.O.S. Consorzio Ambiente Dora Sangone con una quota di partecipazione di 33,26 millesimi

L’adesione alla Comunità Montana, all’Unione e la partecipazione ai suddetti due Consorzi, essendo “*forme associative*”di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

Inoltre la Città fa parte del Consorzio denominato “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino”, siglabile “Turismo Torino e Provincia” con una quota del 0,05%. Anche questa non è partecipazione oggetto del Piano, in quanto si tratta di un Consorzio ex art. 2602 e ss. del codice civile, per il coordinamento della produzione e degli scambi.



III –Il Piano operativo di razionalizzazione

Il comma 611 della Legge 190/2014 impone al comune di avviare “*un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*”.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l’eliminazione delle “*società e le partecipazioni non indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni*”.

1. Società Metropolitana Acque Torino Spa - SMAT

La Società Metropolitana Acque Torino Spa – Smat – è di proprietà della Città di Avigliana per una infima quota societaria pari allo 0,00019% (n. 10 azioni del valore nominale di euro 645,50).

La Società è stata costituita il 17/02/2000, numero degli amministratori 5 (compreso il Presidente), numero di dirigenti 9, numero di dipendenti 848 al 31.12.2013.

La Società SMAT Spa svolge il ruolo di gestore unico “*in house*” del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale 3 Torinese in virtù di deliberazione della stessa Autorità n. 282 del 14.6.2007 e quindi opera in conformità alle disposizioni di legge sulla gestione dei servizi pubblici locali.

I criteri proposti dal comma 611 della Legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione in Smat Spa nell’attuale misura percentuale, seppur largamente minoritaria. Di conseguenza rimangono anche le partecipazioni indirette, in misura ancor più ridotta.

Per completezza si allegano i Bilanci della Società al 31 dicembre 2011/2012 e 2013 nonché la sintesi dei risultati d’esercizio dei medesimi anni.

La Città di Avigliana, con deliberazione consiliare n. 6 del 13.2.2014, ha approvato la richiesta di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267 /2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati. Questa decisione non è stata accolta dagli Organi sociali e dalla maggioranza degli altri Soci, tuttavia l’Amministrazione, per coerenza, riproporrà tale volontà in questo Piano.



2. ACSEL SpA

La società Acsel Spa è di proprietà della Città di Avigliana per una quota societaria pari al 14,02% (azioni possedute n. 16.818).

La Società è stata costituita il 01/05/2004, numero degli amministratori 3 (compreso il Presidente), numero di dirigenti 1, numero di dipendenti 99 al 31.12.2013.

ACSEL SpA è un'azienda a capitale pubblico di proprietà di 39 Comuni della Valle di Susa che fornisce servizi agli stessi comuni soci. In particolare si occupa dell'ambiente (raccolta e smaltimento rifiuti), della gestione del gestione del Canile Consortile, di energie alternative (fotovoltaico...), informatica e telecomunicazioni, educazione e sensibilizzazione sulla raccolta rifiuti e fornisce supporto agli uffici comunali.

I criteri proposti dal comma 611 della Legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E'intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Acsel Spa nell'attuale misura percentuale.

Per completezza si allegano i Bilanci della Società al 31 dicembre 2011/2012 e 2013.

L'Acsel Spa ha un'unica partecipazione in Acsel Energia srl, posseduta al 100%. Acsel Energia ha attualmente n. 3 amministratori a costo zero, non ha dipendenti perché tutti i servizi sono svolti dalla controllante. Le attività svolte dalla Acsel Energia srl sono relative alla costruzione e gestione tetto fotovoltaico in località Malpasso San Giorio ed è in corso, su indicazione dell'assemblea dei Soci, il conferimento di ramo d'azienda che riguarda tutte le attività non riconducibili ai servizi di gestione dei rifiuti.

Va osservato che, in base a quanto dispone ora la legge andrebbe valutato, in assemblea di Società e con il consenso degli altri azionisti, sciogliere Acsel Energia srl, partecipata a socio unico, e fonderla in Acsel Spa per realizzare risparmi di contabilità e amministrazione. Ciò comporterebbe la revisione della indicazione di conferire in separato ramo d'azienda le attività non riferite al ciclo dei rifiuti.